



PROPOSTE DI EMENDAMENTI DELLA CONVENZIONE NO MORE! 1540 DEL 2013 ALLA LEGGE DI CONVERSIONE N.

In data 10.09.2013 la Convenzione NO MORE! Contro la violenza sulle donne – femminicidio, che già aveva criticato le misure in materia di violenza di genere contenute nel d.l. 93/2013, è stata audita dalle Commissioni Giustizia ed Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, riunite.

In quella sede la Convenzione ha ribadito che “Le associazioni promotrici della Convenzione No More ritengono che questo decreto legge rappresenti una risposta istituzionale alla violenza maschile e del femminicidio che, pur in presenza di alcune norme positive rimane disorganica e lontana dalle reali esigenze delle donne che vogliono uscire da situazioni di violenza e degli operatori e operatrici che devono supportarle in questo percorso. Come dimostrano gli ultimi tragici episodi, alle donne non è mancata la coscienza del pericolo, ma non sono state sostenute né protette dalle istituzioni alle quali pure si erano rivolte e che avevano il dovere di agire”.

La Convenzione, in vista della scadenza lunedì 17 settembre 2013 termine ultimo per la presentazione degli emendamenti da parte dei gruppi politici in Commissione, ai fini della successiva votazione e discussione, propone di seguito una serie di emendamenti al disegno di legge di conversione depositato, al fine di renderlo conforme agli obblighi internazionali e comunitari assunti dallo Stato italiano in materia di violenza maschile sulle donne, e al fine di ridurre l'impatto negativo nei confronti delle vittime di violenze, o la discriminazione tra vittime di maltrattamento e altre vittime di atti parimenti gravi di violenza maschile sulle donne, come ad esempio le vittime di tentato omicidio. La Convenzione ritiene in particolare che, dopo l'approvazione della Convenzione di Istanbul da parte del Parlamento italiano la Convenzione stessa debba essere il riferimento essenziale per le definizioni delle forme di violenza in modo organico e senza restrizioni per costruire i passi successivi alla sua compiuta applicazione.

Ricordiamo che la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza contro le donne e la violenza domestica, adottata il 7 aprile 2011 (c.d. Convenzione di Istanbul) e approvata all'unanimità dal Parlamento italiano nel maggio 2013 attua una strategia di intervento che privilegia la prevenzione del fenomeno, e soprattutto la protezione delle vittime per contrastare la violenza contro le donne, lasciando alla repressione penale il ruolo sussidiario che le compete.

Si fa pertanto richiesta a tutte/i i Parlamentari che hanno aderito alla Convenzione e a tutti coloro che hanno votato convintamente la Convenzione di Istanbul di presentare e sostenere gli emendamenti proposti dalla Convenzione¹

Gli obiettivi che si prefigge la Convenzione No More sono:

- **in via prioritaria: ottenere lo scorporo o la soppressione del capo I del decreto legge dalla legge di conversione, accelerare i lavori per la creazione di una commissione bicamerale di inchiesta sulla violenza maschile-femminicidio ai fini della raccolta delle informazioni necessarie per la predisposizione di un futuro intervento organico e coordinato a partire dal rinnovo del Piano Nazionale antiviolenza che deve essere valutato con le realtà delle donne ed adeguatamente finanziato in ogni azione.**
- **in via subordinata: emendare il decreto legge, attraverso la modifica nella legge di conversione dei singoli istituti previsti, per renderli compatibili con gli obblighi internazionali ed europei assunti dalle Istituzioni e per renderli più efficaci / meno dannosi nell'impatto sulla vita reale delle donne e degli operatori tenendo conto di tutti i rilievi nati dalla attuale discussione.**

¹ Emendamenti elaborati per la Convenzione NO MORE dall'avv. Barbara Spinelli

AC 1540

Emendamento

Sopprimere il Capo I

Spiegazione:

Il decreto legge è stato adottato in assenza dei requisiti di necessità e urgenza, difetta di omogeneità, e nella maggior parte delle sue disposizioni presenta profili di contrasto con gli articoli 3 e 117 comma 1 Costituzione. In particolare, il decreto legge non è conforme agli obblighi internazionali assunti con la Convenzione di Istanbul, primo fra tutti quello di applicare la Convenzione mediante l'adozione di una prospettiva di genere, e garantendo uguale protezione alle donne vittime di tutte le forme di violenza, e tanto meno è conforme agli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione Europea. In particolare ai fini della valutazione sulla compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea, nella relazione tecnico-normativa si legge che l'intervento normativo non incide su principi e norme derivanti dall'ordinamento comunitario. Si ricorda tuttavia che la direttiva europea 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, trova fondamento nella possibilità di armonizzazione in materia introdotta dal nuovo articolo 82 del TFUE, che al comma 2 legittima l'intervento legislativo dell'Unione europea, attraverso procedura ordinaria, anche in materia di diritti della persona nella procedura penale e diritti delle vittime della criminalità. Avuto riguardo in particolare alla direttiva europea 2012/29/UE, si osserva che tutte le norme contenute nell'art. 2 del decreto legge, che toccano la materia oggetto della direttiva, dovrebbero essere soppresse: a) per insussistenza dei requisiti di necessità e urgenza; b) perché il Governo già ha ricevuto autonoma delega per il recepimento delle misure contenute in questa direttiva, che può esercitare esclusivamente nelle forme e nei modi previsti dalla Legge di delegazione europea 2013. Numerose norme contenute nel capo I del decreto restringono indebitamente l'ambito di operatività delle disposizioni contenute nella direttiva europea 2012/29/UE, entrata in vigore il 15.11.2012, nonché nella stessa Convenzione di Istanbul, traducendosi di fatto nella compressione dell'esercizio di diritti fondamentali che quelle norme andavano a disciplinare compiutamente. Ciò si traduce in una violazione della Costituzione, ed in particolare degli articoli 3 e 117 comma 1, essendo lo Stato chiamato ad esercitare la propria potestà legislativa anche nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento eurounitario e dagli obblighi internazionali, specialmente quando questi obblighi ineriscono la tutela dei diritti umani. Ma prima ancora, il vizio insanabile di questo decreto, sta nella sua stessa ratio: non mette al centro la promozione e la tutela dei diritti della persona offesa nell'ambito del processo penale, ma la percezione di insicurezza legata ai reati che colpiscono "soggetti deboli". Si introducono misure frutto di una lettura securitaria del problema. Si afferma che "le misure dirette a tutelare i soggetti deboli si muovono in un solco già preannunciato dal Governo al Parlamento nel corso dell'iter di approvazione della legge di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e lotta alla violenza nei confronti delle donne e in ambito domestico". Ma non è certo quello di questo decreto, lo spirito della Convenzione! La Convenzione di Istanbul non prevede che la violenza maschile sulle donne debba essere affrontata perché è un fenomeno criminale che desta allarme sociale: la violenza maschile sulle donne costituisce sì un fenomeno criminale, ma deve essere affrontata mettendo al centro i diritti violati della persona offesa, a partire dalla considerazione che "un reato è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime", e che le Istituzioni devono adottare la dovuta diligenza nel prevenire e contrastare tali violazioni. Al contrario, questo decreto legge misconosce addirittura l'applicazione dei principi basilari di giustizia per le vittime del crimine elaborati dalle Nazioni Unite. L'inadeguatezza di questo decreto a prevenire efficacemente il femminicidio discende dall'inadeguatezza delle misure in esso contenute, ma, prima ancora, dagli obiettivi che si pone, che non sono la promozione e la tutela dei diritti delle donne, ma la promozione e la tutela della sicurezza pubblica attraverso una maggiore repressione dei reati che colpiscono (anche) le donne. Per questi motivi il capo I merita di essere soppresso e la materia di essere affrontata in altra sede. Vedi qui: http://files.giuristidemocratici.it/giuristi/Zfiles/ggdd_20130909092237.pdf

AC 1540

Emendamento

Art. 1

Al Capo I, sopprimere l'art. 1

Spiegazione:

L'art. 1 si propone di attuare l'art. 46 della Convenzione di Istanbul, introducendo delle aggravanti per rendere più incisivi gli strumenti della repressione penale dei fenomeni di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e atti persecutori (stalking)". La Convenzione di Istanbul, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione stessa, deve essere attuata attraverso politiche globali e coordinate. L'introduzione delle aggravanti non è idonea a determinare un impatto immediato negli obiettivi che il decreto si prefigge. Difettando i requisiti di necessità e urgenza per l'introduzione di queste misure, l'articolo merita di essere soppresso.

AC 1540

Emendamento

Art. 1

Al Capo I, sostituire la rubrica con la seguente: «Prevenzione e contrasto della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica».

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «violenza di genere» con le seguenti: «violenza nei confronti delle donne».

Spiegazione

Ai fini di una completa e puntuale attuazione della Convenzione di Istanbul è necessario adeguare le dizioni e le definizioni di “violenza di genere” e “violenza domestica” alle dizioni e definizioni del dettato normativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della Convenzione stessa.

AC 1540

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, sostituire le parole: «dopo la parola: "danno" le parole "di persona minore degli anni quattordici" sono sostituite dalle seguenti: "o in presenza di minore degli anni diciotto"» con le seguenti:«la parola: "quattordici" è sostituita dalla seguente "diciotto"».

Spiegazione

Nel reato di maltrattamento, la persona minore che assiste al maltrattamento di un genitore in danno dell'altro, è sempre essa stessa persona offesa dal reato, dunque l'aumento di pena deve riguardare esclusivamente il minore in quanto, sia che sia destinatario diretto del maltrattamento, sia che assista al maltrattamento di un familiare in danno di un altro, è sempre egli stesso soggetto danneggiato.

AC 1540

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 61, comma 1, del codice penale, il numero 11) è sostituito dal seguente: "l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche o affettive, anche senza convivenza, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità, ovvero in presenza di minore di anni diciotto, ovvero nei confronti di donna in stato di gravidanza».

Conseguentemente:

- a) al comma 2, sopprimere i capoversi «5-ter» e «5-quater»;**
- b) al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «le parole: "legalmente separato o divorziato" sono sostituite dalle seguenti: "anche separato o divorziato" e».**

Spiegazione

Per quanto riguarda le norme penali, l'articolo 572 c.p. è stato modificato dal decreto-legge in esame, contemplando espressamente, nella fattispecie di maltrattamenti, un aumento di pena per gli atti commessi "in presenza di minore degli anni diciotto" – e non solo "in danno di minori" - , così come previsto dall'articolo 46, comma 1, lettera d) della Convenzione di Istanbul (si veda articolo 1, comma 1).

Ai fini di una completa e puntuale attuazione della richiamata Convenzione è però necessario, per coerenza sistematica, prevedere lo stesso anche per tutti gli altri reati, in ragione del maggiore disvalore che si attribuisce a qualsiasi condotta penalmente rilevante, di natura dolosa, che venga commessa nell'ambito di una relazione affettiva, ovvero in danno di un minore o di una donna in stato di gravidanza.

Pertanto, il presente emendamento propone l'introduzione della circostanza relativa alla "presenza di minori di 18 anni" tra le aggravanti comuni di cui all'articolo 61 codice penale.

Similmente, ai fini di una completa e puntuale attuazione della Convenzione di Istanbul è necessario, per coerenza sistematica, prevedere l'aggravante di cui all'articolo 46, comma 1, lettere a) e c) della Convenzione stessa (rispettivamente, relazioni affettive e stato di gravidanza), nell'ambito dell'aggravante generica di cui all'articolo 61 codice penale.

AC 1540

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Dopo l'articolo 623-bis, del codice penale, è aggiunto il seguente: “623-ter. (Altre circostanze aggravanti. Dei delitti contro la persona) – 1. Aggravano il reato di cui all'articolo 572 e i reati dolosi di cui al Titolo XII, Libro II, del codice penale, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti:

- a) l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche o affettive, anche senza convivenza;**
- b) l'aver commesso il fatto con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità;**
- c) l'aver commesso il fatto in presenza di minore di anni diciotto;**
- d) l'aver commesso il fatto nei confronti di donna in stato di gravidanza.”».**

Spiegazione:

Per quanto riguarda le norme penali, l'articolo 572 c.p. è stato modificato dal decreto-legge in esame, contemplando espressamente, nella fattispecie di maltrattamenti, un aumento di pena per gli atti commessi “in presenza di minore degli anni diciotto” – e non solo “in danno di minori” - , così come previsto dall'articolo 46, comma 1, lettera d) della Convenzione di Istanbul (si veda articolo 1, comma 1).

Ai fini di una completa e puntuale attuazione della richiamata Convenzione, e per non determinare un trattamento ingiustamente diseguale di situazioni uguali, in quanto tutte rientranti nell'ambito di condotte che possono essere qualificate di violenza maschile contro le donne ai sensi della Convenzione, è necessario, per coerenza sistematica, nel rispetto dell'art. 3 Cost. e degli obblighi internazionali, prevedere lo stesso almeno anche per tutti gli altri reati dolosi commessi contro la Persona.

AC 1540

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 61, comma 1, numero 11), del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ovvero in presenza di minore di anni diciotto”».

Spiegazione

Per quanto riguarda le norme penali, l'articolo 572 c.p. è stato modificato dal decreto-legge in esame, contemplando espressamente, nella fattispecie di maltrattamenti, un aumento di pena per gli atti commessi “in presenza di minore degli anni diciotto” – e non solo “in danno di minori” - , così come previsto dall'articolo 46, comma 1, lettera d) della Convenzione di Istanbul (si veda articolo 1, comma 1).

Ai fini di una completa e puntuale attuazione della richiamata Convenzione è però necessario, per coerenza sistematica, prevedere lo stesso anche per tutti gli altri reati, in ragione del maggiore disvalore che si attribuisce a qualsiasi condotta penalmente rilevante, di natura dolosa, che venga commessa in presenza di un minore.

Pertanto, il presente emendamento propone l'introduzione della circostanza relativa alla “presenza di minori di 18 anni” tra le aggravanti comuni di cui all'articolo 61 codice penale. La *ratio* della norma, infatti, è prevedere pene più severe al ricorrere di certe circostanza (la presenza di un minore), per il maggior disvalore rappresentato dal porre in essere volontariamente una condotta penalmente rilevante in presenza di un minore.

AC 1540

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Dopo l'articolo 623-bis, del codice penale, è aggiunto il seguente: "623-ter. (Altre circostanze aggravanti. Dei delitti contro la persona) – 1. Aggrava il reato di cui all'articolo 572 e i reati dolosi di cui al Titolo XII, Libro II, del codice penale, quando non ne è elemento costitutivo o circostanza aggravante speciale, l'aver commesso il fatto in presenza di minore di anni diciotto"».

Spiegazione

Per quanto riguarda le norme penali, l'articolo 572 c.p. è stato modificato dal decreto-legge in esame, contemplando espressamente, nella fattispecie di maltrattamenti, un aumento di pena per gli atti commessi "in presenza di minore degli anni diciotto" – e non solo "in danno di minori" - , così come previsto dall'articolo 46, comma 1, lettera d) della Convenzione di Istanbul (si veda articolo 1, comma 1).

Ai fini di una completa e puntuale attuazione della richiamata Convenzione è però necessario, per coerenza sistematica, prevedere lo stesso anche per tutti gli altri reati, in ragione del maggiore disvalore che si attribuisce a qualsiasi condotta penalmente rilevante, di natura dolosa, che venga commessa in presenza di un minore.

Pertanto, il presente emendamento propone l'introduzione della circostanza relativa alla "presenza di minori di 18 anni" tra le aggravanti comuni di cui all'articolo 61 codice penale. La *ratio* della norma, infatti, è prevedere pene più severe al ricorrere di certe circostanza (la presenza di un minore), per il maggior disvalore rappresentato dal porre in essere volontariamente una condotta penalmente rilevante in presenza di un minore.

AC 1540

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 61, comma 1, numero 11), del codice penale, dopo le parole: "relazioni domestiche" sono aggiunte le seguenti: ", o affettive, anche senza convivenza"».

Conseguentemente:

- a) al comma 2, sopprimere il capoverso «5-quater»;*
- a) al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «le parole: "legalmente separato o divorziato" sono sostituite dalle seguenti: "anche separato o divorziato" e».*

Spiegazione

Per quanto riguarda le norme penali, l'articolo 609-ter c.p. è stato modificato dal decreto-legge in esame, contemplando espressamente, tra le circostanze aggravanti del reato di violenza sessuale, un aumento di pena se il fatto è commesso nei confronti di una persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.

Ai fini di una completa e puntuale attuazione della Convenzione di Istanbul appare però opportuno, per coerenza sistematica, prevedere lo stesso anche per tutti gli altri reati, in ragione del maggiore disvalore che si attribuisce a qualsiasi condotta penalmente rilevante, di natura dolosa, che venga commessa nell'ambito di una relazione coniugale o affettiva, anche senza convivenza.

L'emendamento propone dunque di introdurre l'aggravante di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a), della Convenzione stessa (relazioni coniugali o affettive, anche senza convivenza), nell'ambito dell'aggravante generica di cui all'articolo 61 codice penale.

AC 1540

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Dopo l'articolo 623-bis, del codice penale, è aggiunto il seguente: "623-ter. (Altre circostanze aggravanti. Dei delitti contro la persona) – 1. Aggrava il reato di cui all'articolo 572 e i reati dolosi di cui al Titolo XII, Libro II, del codice penale, quando non ne è elemento costitutivo o circostanza aggravante speciale, l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche o affettive, anche senza convivenza"».

Spiegazione:

Per quanto riguarda le norme penali, l'articolo 609-ter c.p. è stato modificato dal decreto-legge in esame, contemplando espressamente, tra le circostanze aggravanti del reato di violenza sessuale, un aumento di pena se il fatto è commesso nei confronti di una persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.

Ai fini di una completa e puntuale attuazione della Convenzione di Istanbul appare però opportuno, per coerenza sistematica, prevedere lo stesso anche per tutti gli altri reati contro la Persona, in ragione del maggiore disvalore che si attribuisce a qualsiasi condotta penalmente rilevante, di natura dolosa, che venga commessa nell'ambito di una relazione coniugale o affettiva, anche senza convivenza.

L'emendamento propone dunque di introdurre l'aggravante di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a), della Convenzione stessa (relazioni coniugali o affettive, anche senza convivenza), quale aggravante applicabile a tutti i reati dolosi commessi contro la Persona contemplati dal Titolo XII.

AC 1540

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 61, comma 1, numero 11), del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ovvero nei confronti di donna in stato di gravidanza”».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il capoverso «5-ter».

Spiegazione

Per quanto riguarda le norme penali, l'articolo 609-ter c.p. è stato modificato dal decreto-legge in esame, contemplando espressamente, tra le circostanze aggravanti del reato di violenza sessuale, un aumento di pena se il fatto è commesso nei confronti di una persona in stato di gravidanza.

Ai fini di una completa e puntuale attuazione della Convenzione di Istanbul appare però opportuno, per coerenza sistematica, prevedere lo stesso anche per tutti gli altri reati, in ragione del maggiore disvalore che si attribuisce a qualsiasi condotta penalmente rilevante, di natura dolosa, che venga commessa nei confronti di una persona in stato di gravidanza.

L'emendamento propone dunque di introdurre l'aggravante di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c), della Convenzione stessa (stato di gravidanza), nell'ambito dell'aggravante generica di cui all'articolo 61 codice penale.

AC 1540

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Dopo l'articolo 623-bis, del codice penale, è aggiunto il seguente: "623-ter. (Altre circostanze aggravanti. Dei delitti contro la persona) – 1. Aggrava il reato di cui all'articolo 572 e i reati dolosi di cui al Titolo XII, Libro II, del codice penale, quando non ne è elemento costitutivo o circostanza aggravante speciale, l'aver commesso il fatto nei confronti di donna in stato di gravidanza"».

Spiegazione

Per quanto riguarda le norme penali, l'articolo 609-ter c.p. è stato modificato dal decreto-legge in esame, contemplando espressamente, tra le circostanze aggravanti del reato di violenza sessuale, un aumento di pena se il fatto è commesso nei confronti di una persona in stato di gravidanza.

Ai fini di una completa e puntuale attuazione della Convenzione di Istanbul appare però opportuno, per coerenza sistematica, prevedere lo stesso anche per tutti gli altri reati contro la Persona, in ragione del maggiore disvalore che si attribuisce a qualsiasi condotta penalmente rilevante, di natura dolosa, che venga commessa nei confronti di una persona in stato di gravidanza.

L'emendamento propone dunque di introdurre l'aggravante di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c), della Convenzione stessa (stato di gravidanza), quale aggravante applicabile a tutti i reati dolosi commessi contro la Persona contemplati dal Titolo XII.

AC 1540

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente: “5) nei confronti di persona della quale il colpevole sia persona legata da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo, ovvero il genitore adottivo, ovvero il tutore, ovvero con la quale sia in relazioni domestiche o affettive, anche senza convivenza”».

Spiegazione

Le modifiche apportate dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge in esame, all'art. 609-bis c.p. sono rivolte ad applicare la circostanza aggravante di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a), della Convenzione di Istanbul (relazioni familiari e affettive).

Seguendo quindi la *ratio* stessa del decreto e ai fini di una completa e puntuale attuazione della Convenzione di Istanbul - e nello specifico proprio della disposizione di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a) - si ritiene necessario modificare la circostanza aggravante del reato di violenza sessuale di cui all'articolo 609-ter del c.p., ricomprendendo la circostanza per cui la violenza sia commessa:

- da parte di un “familiare”, indipendentemente dal fatto che la parentela si definisca in linea ascendente ovvero discendente (al momento, infatti, il numero 5) dell'articolo 609-ter fa esclusivo riferimento all'ascendente);
- da parte di una persona con la quale la vittima sia in relazioni domestiche o affettive, anche senza convivenza.

AC 1540

Emendamento

Art. 1

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

Spiegazione

L'istituto dell'irrevocabilità della querela è ad oggi previsto nel nostro ordinamento esclusivamente in materia di reati sessuali, unitamente ad un termine raddoppiato per la proposizione della querela. Il raddoppio dei termini per presentare la querela, unitamente alla previsione della sua irrevocabilità, rappresentano un unicum nel nostro codice penale, previsto dal legislatore a tutela esclusiva della libertà di autodeterminazione della persona offesa, a seguito di un dibattito ventennale che ha preceduto la riforma della disciplina in materia, circa il confine tra autodeterminazione della donna in materia sessuale ed intervento delle istituzioni a tutela della stessa, e di conseguenza relativo all'opportunità di prevedere la procedibilità d'ufficio ovvero su querela per il reato di violenza sessuale. E' stato un compromesso che ha evitato la procedibilità d'ufficio dei reati sessuali, per garantire alla donna maggiorenne il diritto assoluto all'autodeterminazione nella sfera sessuale, attraverso la possibilità di scelta se denunciare o meno un determinato comportamento subito come violenza sessuale, ma che ha cercato comunque, attraverso la previsione dell'irrevocabilità della denuncia, di tutelare la donna che scelga di denunciare dallo stigma e dalle pressioni sociali che inevitabilmente può subire in un contesto sociale avverso, ancora fortemente patriarcale, in cui ad essere criminalizzata culturalmente è ancora troppo spesso (certo lo era ancora di più nel 1996) la condotta sessuale della donna piuttosto che l'atto sessuale dell'uomo agito in assenza di consenso della donna. Si tratta di una disciplina del tutto straordinaria, che pare assolutamente improprio applicare ad altre fattispecie ove, casomai, si tratta di verificare l'opportunità di prevedere la procedibilità d'ufficio ovvero su querela.

Laddove si decida per la procedibilità su querela di un reato, il diritto della persona offesa ad autodeterminarsi circa l'attualità del proprio consenso a che l'autorità giudiziaria proceda o meno in ordine alla persecuzione di determinati fatti, attualmente esercitabile attraverso la rinuncia alla querela entro i termini di legge, ovvero la rimessione della querela prima della condanna, non può certo essere introdotto l'istituto dell'irrevocabilità della querela con così spavalda leggerezza, occorrerebbe quantomeno avere luogo alla rilevanza e sensibilità del bene giuridico tutelato dalla fattispecie. Nel caso degli atti persecutori, la fattispecie già prevede numerosi casi di procedibilità d'ufficio, ivi incluso il caso in cui l'aggressore sia stato già destinatario di ammonimento. Lo stalking include condotte poste in essere non solo tra persone che hanno avuto relazioni di intimità, ma anche di vicinanza o di lavoro. In queste ipotesi, spesso la presentazione di denuncia-querela ha una forte efficacia deterrente proprio perché consente di essere ritirata al ricomporsi della situazione, come spesso avviene nei casi meno gravi, in cui lo stalker non si rende conto della rilevanza penale dei propri comportamenti, ma ne ha già posti in essere di insistenza tale da rendere insufficiente, a fini deterrenti, la richiesta di ammonimento. Introdurre l'irrevocabilità della querela anche per questi casi, potrebbe determinare un aumento esponenziale del numero di ammonimenti, sovraccaricando uffici già a corto di risorse umane e finanziarie. E sicuramente potrebbe essere un deterrente alla denuncia per tutte quelle donne che desiderano la cessazione delle condotte moleste, ma non denuncierebbero mai il proprio ex sapendo che questo determinerebbe, per certo, una condanna penale in capo al medesimo. Il che rischierebbe di esporre le donne a situazioni di maggiore vulnerabilità e di aumentare il rischio di femminicidi quale esito di condotte persecutorie. Della rivittimizzazione conseguente all'introduzione della irrevocabilità della querela, in assenza di una adeguata rete di supporto a sostegno della donna, risponderebbero le Istituzioni sia sul piano nazionale, ai sensi dell'art. 2043 cc., che sul piano internazionale.

AC 1540

Emendamento

Art. 2

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Spiegazione:

Il legislatore, nella più piena garanzia dei principi sanciti dagli art. 13, 24 e 27 Cost., ha previsto dei limiti edittali per l'applicazione delle misure coercitive, ivi inclusa quella dell'allontanamento dalla casa familiare. La lettera a) del comma 1 dell'art. 2 del decreto legge introduce una deroga a questo limite edittale, per estendere la possibilità di allontanamento del familiare violento anche nell'ipotesi commetta lesioni o minacce gravi. L'obiettivo che intuitivamente questa riforma vuole raggiungere è quello di introdurre nell'ordinamento una misura che consenta l'allontanamento immediato dalla casa del familiare anche nelle ipotesi di atti di violenza isolati e più lievi, in maniera tale da fermare immediatamente la condotta prevaricatrice, prevenendo l'instaurarsi di un clima di maltrattamenti. Tale obiettivo può essere raggiunto anche senza introdurre deroghe alla disciplina in materia di limiti edittali per l'adozione delle misure coercitive. La Convenzione di Istanbul, per ottenere l'obiettivo della protezione immediata, non richiede necessariamente che la misura di protezione sia penale. All'art. 52 richiede l'adozione di "misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le autorità competenti si vedano riconosciuta la facoltà di ordinare all'autore della violenza domestica, in situazioni di pericolo immediato, di lasciare la residenza della vittima o della persona in pericolo per un periodo di tempo sufficiente e di vietargli l'accesso al domicilio della vittima o della persona in pericolo o di impedirgli di avvicinarsi alla vittima. Le misure adottate in virtù del presente articolo devono dare priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo" All'art. 53 specifica che le ordinanze di ingiunzione o di protezione devono poter essere ottenute dalle vittime di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della Convenzione, e devono essere: – concesse per una protezione immediata e senza oneri amministrativi o finanziari eccessivi per la vittima; – emesse per un periodo specificato o fino alla loro modifica o revoca; – ove necessario, decise ex parte con effetto immediato; – disponibili indipendentemente, o contestualmente ad altri procedimenti giudiziari; – poter essere introdotte nei procedimenti giudiziari successivi. Gli ordini civili di protezione familiare, introdotti con la l. 154/2001, soddisfano esattamente tutti requisiti richiesti dalla Convenzione di Istanbul. In quei distretti dove la legge viene correttamente applicata, l'ordine di protezione, anche in ipotesi di lesioni personali o minacce gravi, già da tempo viene concesso immediatamente, inaudita altera parte, anche nell'arco delle 12/24 ore. Questo avviene là dove c'è stata una formazione dei magistrati e degli avvocati ed è stata costituita una sezione specializzata. A più di dieci anni dall'adozione dell'ottima l. 154/2001, il Ministero della Giustizia non è stato in grado di fornire dati circa la sua effettiva applicazione in tutti i Tribunali d'Italia. I dati raccolti dalle avvocate dei centri antiviolenza dimostrano che l'applicazione della legge è estremamente disomogenea da distretto a distretto: in alcuni casi le misure in sede civile non vengono richieste dai legali per la lunghezza dei tempi di decisione, in altri casi non vengono richieste perché il Giudice richiede un corredo probatorio particolarmente stringente (ad esempio, aver già depositato denuncia-querela per i fatti descritti). E' evidente che in questi casi carenza di organico, lentezza della giustizia, pregiudizi di genere, una interpretazione eccessivamente restrittiva della norma, sono tutti fattori che impediscono una piena applicazione della disciplina esistente, determinando una dispari protezione tra la donna residente in un distretto ove si è stati capaci di affrontare e superare questi ostacoli e la donna residente in un altro distretto ove non si è effettuata nessuna riflessione sul punto. Gli ordini di protezione emessi in sede civile, potrebbero rappresentare, per le ipotesi più lievi e non continuate di violenza maschile sulle donne, il rimedio adeguato a fornire una protezione immediata alla vittima, senza costringerla a dare l'avvio ad un processo penale, e senza stravolgere la disciplina processualpenalistica relativa alle condizioni di applicabilità delle misure coercitive. C'è da chiedersi perché l'esecutivo, nonostante le forti sollecitazioni alla raccolta dei dati relativi all'implementazione della l. 154/2001, dal 2011 ad oggi non vi abbia ancora provveduto, quasi non avesse interesse a conoscere quei fattori materiali che impediscono una efficace applicazione su tutto il territorio delle leggi dello Stato, e a lavorare di conseguenza, in maniera non demagogica, per rimuoverli.

AC 1540

Emendamento

Art. 2

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso «2-bis» con il seguente: «2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure interdittive e coercitive di cui al comma 1 devono essere immediatamente comunicati alla persona offesa e, ove presente, al difensore della persona offesa o, qualora già coinvolti, ai servizi socio-assistenziali del territorio».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire il numero 2) con il seguente: «2) al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure interdittive e coercitive di cui al comma 1 deve essere contestualmente comunicata, a cura della cancelleria, alla persona offesa e, ove presente, al difensore della persona offesa.»;**
- b) sostituire il numero 3) con il seguente: «3) al comma 4-bis, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure interdittive e coercitive di cui al comma 1 deve essere contestualmente comunicata, a cura della cancelleria, alla persona offesa e, ove presente, al difensore della persona offesa.».**

Spiegazione

In linea con la *ratio* della disposizione del decreto-legge in esame, ai fini di una completa e puntuale attuazione della Convenzione di Istanbul e, in particolare, del considerando 32) della direttiva europea 2012/29/UE (che il Governo è delegato a recepire in virtù dell'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 6 agosto 2013, n. 96, c.d. legge di delegazione europea 2013) e, in particolare, dell'articolo 6, commi 5 e 6, l'emendamento è volto a:

- a) garantire il diritto all'informazione alla vittima, personalmente, ed anche al suo difensore, ove presente, e ai servizi sociali del territorio, qualora già coinvolti;
- b) estendere il diritto all'informazione, oltre che per le misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, anche per tutte le altre misure coercitive;
- c) far ricadere l'onere della comunicazione alla persona offesa non sulla parte richiedente la revoca o la sostituzione delle misure interdittive e coercitive, bensì direttamente sulla cancelleria (al fine di assicurare meglio il diritto della persona offesa ad essere informata e di non ostacolare i diritti difensivi dell'indagato).

AC 1540

Emendamento

Art. 2

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Consequentemente, sopprimere il comma 4.

Spiegazione:

E' già possibile l'arresto facoltativo in flagranza sia per il maltrattamento che per gli atti persecutori. Il legislatore ha ritenuto di ovviare alla carenza di formazione ed alla resistenza culturale all'adozione, quando necessario, di questa misura precautelare attraverso la previsione dell'arresto obbligatorio. Ancora una volta, si è preferito dare una stretta alla morsa della repressione, piuttosto che lavorare sui fattori culturali di resistenza ad una corretta applicazione delle norme esistenti. Come dimostra la propaganda mediatica che riferisce dell'aumento esponenziale degli arresti ancora prima che la misura entri in vigore, questa ennesima riforma del codice di procedura penale è del tutto inutile, si sarebbe potuto tranquillamente ottenere lo stesso effetto attraverso una maggiore formazione delle forze dell'ordine, ed eventualmente una circolare interna in grado di superare le resistenze a ricorrere all'arresto nei casi di violenza maschile sulle donne da parte di persone conosciute. Peraltro, l'introduzione dell'arresto obbligatorio, inserendo questo automatismo legato alla flagranza di reato, rischia di aggravare il rischio di rivittimizzazione per un numero significativo di donne. La maggior parte degli autori di violenza domestica ed atti persecutori, sono "normali" persone incensurate, che lavorano, e godono di una rete di supporto familiare ed amicale. Come avverrebbe per qualsiasi altro autore di reato nelle medesime condizioni socio-economiche, è estremamente difficile che, convalidato l'arresto, nei confronti di queste persone venga disposta una misura cautelare di carattere custodiale. Il che si potrebbe tradurre, per l'aggressore che dopo l'arresto torna alla sua normalità, in una percezione di impunità rispetto alla gravità delle condotte già adottate, e di conseguenza nella reiterazione, in forma più grave, delle stesse. D'altronde, in assenza di una "messa a sistema" della formazione sulla valutazione del rischio nei confronti di tutti gli operatori legali (magistrati, avvocati, forze dell'ordine), sarà difficile che la protezione della persona offesa passi attraverso l'adozione della misura idonea al momento giusto. Troppo spesso come operatori del diritto assistiamo a richieste da parte dei p.m. di misure coercitive quando l'escalation di violenza è stata già tale da giustificare già l'adozione della misura di custodia cautelare in carcere. Oppure assistiamo alle decisioni di G.I.P. che, davanti alla richiesta del p.m. di procedere alla custodia cautelare in carcere, adottano invece misure di allontanamento. Il punto è che, in assenza di dati relativi alle logiche che attualmente governano l'arresto e la richiesta e l'adozione delle misure cautelari per i reati di maltrattamenti ed atti persecutori, e in assenza dei dati relativi al grado di rivittimizzazione (anche nella forma dell'omicidio) subito da donne i cui aggressori erano già stati arrestati e/o destinatari di misure cautelari, l'introduzione dell'obbligatorietà dell'arresto in flagranza rischia di produrre un impatto negativo sulla sicurezza delle donne che invece si vorrebbero proteggere attraverso questo intervento normativo. E' proprio l'ANFP (Associazione Nazionale Funzionari di Polizia), in una intervista del giugno scorso, a confermare questo rischio, evidenziando "la notevolissima incidenza statistica della recidiva da parte degli autori del reato di stalking, oltre che alla frequente escalation criminale che si registra tra gli atti persecutori e il successivo omicidio della vittima". A ciò si aggiunga che in presenza della denuncia irrevocabile le donne potrebbero occultare la loro situazione di violenza da parte del partner ancora di più di quanto già adesso non accada, perché saprebbero di non poter esercitare un controllo sull'iter penale che si incardinerebbe a seguito della loro chiamata in emergenza. Dunque anche dall'analisi di questa disposizione emerge quanto sia dannoso procedere in maniera frammentaria ad atomistiche riforme legislative, e come sia invece necessario, per raggiungere l'obiettivo della protezione effettiva della vittima, adottare un approccio sistematico, che tenga in considerazione anche la necessità di coordinare la risposta di ogni agenzia parte della giustizia penale, affinché le azioni di forze dell'ordine, pubblico ministero e magistratura siano complementari tra di loro, e tengano in considerazione l'esistenza della persona offesa e la sua esposizione alla rivittimizzazione, ovviamente nel pieno rispetto dei diritti e delle garanzie previste a tutela dell'indagato.

AC 1540

Emendamento

Art. 2

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Spiegazione:

questa inedita misura pre-cautelare non tiene conto di come effettivamente si manifesta la violenza maschile sulle donne nella realtà quotidiana, e per questo motivo è inadeguata ad assicurare una maggiore protezione alla vittima dei reati indicati, rispetto a quella attualmente possibile. Cercando di semplificare allo stremo il discorso: prendiamo sempre ad esempio il reato di maltrattamento, per il quale è possibile procedere all'arresto in flagranza, già ora. Se una persona viene colta in flagranza di maltrattamento, essendo il maltrattamento reato abituale, deve esservi "traccia" di pregresse condotte di violenza (referti medici, precedenti chiamate in emergenza, ecc.). Solo in questo caso, durante la chiamata di emergenza, le forze dell'ordine, fino a ieri, avrebbero potuto constatare la "flagranza" nel reato di maltrattamento, e dunque procedere all'arresto. Oggi invece potranno procedere all'arresto (divenuto obbligatorio) ovvero all'allontanamento d'urgenza del maltrattante accompagnato dal divieto di avvicinamento alla persona offesa. Tuttavia, per procedere all'allontanamento, le forze dell'ordine, ovvero il p.m. che autorizzerà la misura, dovranno pure verificare la sussistenza di "fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità psicofisica della persona offesa". In sostanza, **i requisiti richiesti per l'adozione della nuova misura precautelare dell'allontanamento del maltrattante sono ancora più stringenti di quelli richiesti per procedere all'arresto! La conseguenza è che, in situazioni di maltrattamento in cui la valutazione del rischio di rivittimizzazione per la persona offesa è altissimo (grave e attuale pericolo di vita), al posto di procedere –come avviene o dovrebbe avvenire oggi- all'arresto del maltrattante ovvero alla messa in protezione della persona offesa nell'attesa che il magistrato disponga l'adozione di idonea misura cautelare, le forze dell'ordine potranno discrezionalmente disporre l'adozione della misura precautelare dell'ordine di allontanamento, esponendo la donna a un altissimo rischio di femminicidio.** Ma c'è di peggio. Si potrebbe definire sciattezza nella redazione della norma, o irragionevolezza manifesta. O compilazione casuale di reati non avendo a mente l'obiettivo che si vuole raggiungere modificando il codice penale. Mi riferisco ad un altro esempio concreto dei paradossali effetti che, se convertito in legge, potrebbe produrre questo decreto. Si pensi al reato, ancora più grave rispetto al maltrattamento, della riduzione o mantenimento in schiavitù, un reato che, giusto per rinfrescare la memoria, punisce con la reclusione da otto a venti anni chi "esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona". Pensate al caso del marito che tenga segregata in casa la propria moglie (se straniera, immaginatela anche priva di permesso di soggiorno, che non conosce la lingua), impedendole di uscire e di avere relazioni sociali autonome dalle sue, costringendola a rapporti sessuali minacciandola di morte. coperta in flagranza una situazione di tale gravità, ovviamente già oggi passibile di arresto obbligatorio in flagranza, perché prevedere anche la misura precautelare dell'allontanamento dalla casa familiare? In che modo l'introduzione di questa misura dovrebbe portare una maggiore protezione per la vittima di violenza? Al contrario, introduce una possibilità per le forze dell'ordine di adottare, in flagranza di reato, una misura meno affittiva della libertà personale rispetto all'arresto obbligatorio che, per fatti di assoggettamento così grave della persona offesa, determinerebbe il terrore a denunciare e, in ogni caso, anche per la situazione di riduzione in schiavitù scoperta dalle forze dell'ordine a partire da altre indagini o segnalazioni, esporrebbe la donna al terrore di subire ritorsioni e minacce, trattandosi di una misura che lascia al destinatario ampio margine di libertà di azione, e per questo inadeguata alla tutela immediata di vittime così vulnerabili. In assenza di una formazione sistematica sugli strumenti di valutazione del rischio nei confronti di forze dell'ordine, pubblici ministeri e magistrati, l'introduzione di questa nuova misura non sembra ampliare le possibilità di protezione per la donna che subisce –ricordiamolo- una violenza grave e di lungo termine, ed anzi sembra esporla a più gravi

pericoli. Forse, ragionare in termini diversi, attraverso una completa attuazione degli obblighi di informazione e di supporto delle vittime di reato contenuti nella direttiva europea 2012/29/UE, consentirebbe di evitare il protrarsi di situazioni di maltrattamento di lungo termine, e di raggiungere la donna che si trova in tali situazioni più rapidamente ed in una fase iniziale del procedimento penale. Peraltro, esistono ulteriori fattori di rivittimizzazione che rendono auspicabile la soppressione dell'istituto in esame da parte della legge di conversione. Il primo aspetto: il maltrattamento è un reato procedibile d'ufficio. Di conseguenza, **l'arresto obbligatorio, così come la misura precautelare dell'allontanamento, consistono in misure che la polizia ha il potere di adottare discrezionalmente, detto in altre parole l'esercizio di questi poteri è del tutto indipendente dal consenso della persona offesa.** Si potrebbero quindi creare situazioni in cui la donna non vuole l'allontanamento, ma questo comunque viene disposto. Il che significherebbe che sarà la donna per prima, cioè colei che dovrebbe trarre protezione dall'ordine di allontanamento, a violarlo, dimostrando in questo modo al proprio aggressore ancora maggiore soggezione al suo potere, e dunque aumentando il rischio di condotte ancor più violente in suo danno. Chi lavora nei centri antiviolenza sa benissimo che non è infrequente che la donna, in situazione di emergenza, maturi il desiderio e la volontà di allontanarsi e di avere protezione rispetto a un rischio che sente come concreto e reale, ma poi, una volta ottenuta la misura, debba fare i conti comunque con altri fattori (emozionali, economici, di vario tipo) che la spingono a tentare il riavvicinamento con la persona che ancora teme. I tempi della donna non coincidono con i tempi della giustizia, è per questo che la presa in carico della donna in situazioni di emergenza dovrebbe passare il meno possibile attraverso automatismi penali, quando questo specifico tipo di protezione non è espressamente richiesto dalla donna. Il rispetto di tale principio (*first protection, then persecution*, tradotto: prima si pensi alla protezione della donna e poi alla persecuzione del reato) è richiesto anche dalla direttiva europea 2012/29/UE. Oggi purtroppo non è così: spesso per attivare il PRISS e trovare collocazione alla donna in emergenza, o per ospitarla in una casa rifugio, le viene richiesto di sporgere immediatamente denuncia-querela. Accade così che alcune donne, rientrate a casa, dopo anni si ritrovino a dover testimoniare contro i propri aggressori, con i quali ancora convivono nella violenza (spesso per l'assenza di un adeguato sostegno psicologico e di progettazione e finanziamento di un nuovo progetto di vita autodeterminata, tale da fornire a queste donne prospettive minimali di autosussistenza che le convincano a porre fine alla relazione), nel terrore di subirne le ripercussioni.

AC 1540

Emendamento

Art. 2

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 384-bis», sopprimere le parole: «grave ed attuale».

Spiegazione

Trattandosi di una nuova misura pre-cautelare (allontanamento d'urgenza dalla casa familiare), si ritiene necessario "alleggerire" i requisiti richiesti per la sua adozione, rispetto a quanto previsto nel caso di arresto in flagranza di reato, ad es. per maltrattamenti, dove si pone la condizione di una pregressa "traccia" di condotte violente e non un pericolo grave ed attuale per la vittima.

AC 1540

Emendamento

Art. 2

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 384-bis», dopo le parole: «previa autorizzazione del pubblico ministero» aggiungere le seguenti: «e previo adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modifiche e integrazioni».

Spiegazione

In relazione alla nuova misura pre-cautelare dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, si segnala la necessità di assicurare alla persona offesa, durante l'esecuzione delle misure, l'informazione della rete di servizi e dei centri anti violenza presenti sul territorio, in piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, diritto di ottenere informazioni fin dal primo contatto con un'autorità competente, della direttiva 2012/29/UE, che il Governo è delegato a recepire in virtù dell'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 6 agosto 2013, n. 96, c.d. legge di delegazione europea 2013.

AC 1540

Emendamento

Art. 2

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «dopo le parole "agli articoli" sono inserite le seguenti: "572,"» con le seguenti:«le parole: "ipotesi di reato previste dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni, con l'ordinanza" sono sostituite dalle seguenti: "ipotesi di reato di cui all'articolo 572 e ipotesi di reato dolose di cui al Titolo XII, Libro II, del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni, ovvero, se maggiorenni, su richiesta della persona offesa o del suo difensore,"».

Spiegazione

La disposizione in esame estende la possibilità di effettuare incidente probatorio per l'assunzione della testimonianza del minore in forma protetta anche per il reato di maltrattamenti. Si tratta di una disposizione fortemente voluta dai centri antiviolenza e dall'associazionismo che, se confermata dalla legge di conversione, avrebbe un'efficacia diretta ed immediata nell'evitare alla persona offesa minorenni la rivittimizzazione da parte del sistema di giustizia penale. L'intervento di modifica legislativa, però, al fine di attuare pienamente la Convenzione di Istanbul e, in particolare, quanto previsto all'articolo 56 della stessa, dovrebbe estendere questa nuova possibilità:

- a) a tutti i reati contro la persona e la libertà sessuale - e non solo per i maltrattamenti;
- b) alle vittime vulnerabili maggiorenni di reati gravi contro la persona e la libertà sessuale (una simile disposizione è inoltre in linea con l'introduzione, all'articolo 2, lettera i), numero 2), del decreto in esame, della possibilità per le vittime vulnerabili maggiorenni di chiedere l'assunzione della testimonianza in forma protetta).

L'introduzione di queste condizioni è altresì indispensabile per non rispondere, in violazione dell'articolo 3 Cost., ad uguali esigenze di protezione scaturenti da diversi reati in maniera diseguale, ed anche per garantire la conformità della disciplina con l'articolo 22 della direttiva 2012/29/UE, che il Governo è delegato a recepire in virtù dell'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 6 agosto 2013, n. 96, c.d. legge di delegazione europea 2013.

AC 1540

Emendamento

Art. 2

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «dopo le parole "agli articoli" sono inserite le seguenti: "572,"» con le seguenti:«le parole: “ipotesi di reato previste dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale” sono sostituite dalle seguenti: “ipotesi di reato di cui all'articolo 572 e ipotesi di reato dolose di cui al Titolo XII, Libro II, del codice penale».

Spiegazione

La disposizione in esame estende la possibilità di effettuare incidente probatorio per l'assunzione della testimonianza del minore in forma protetta anche per il reato di maltrattamenti. Si tratta di una disposizione fortemente voluta dai centri antiviolenza e dall'associazionismo che, se confermata dalla legge di conversione, avrebbe un'efficacia diretta ed immediata nell'evitare alla persona offesa minorenni la rivittimizzazione da parte del sistema di giustizia penale.

L'intervento di modifica legislativa, però, dovrebbe essere esteso per tutti i reati contro la persona e la libertà sessuale - e non solo per i maltrattamenti - al fine di attuare pienamente la Convenzione di Istanbul e, in particolare, quanto previsto all'articolo 56 della stessa.

L'introduzione di queste condizioni è altresì indispensabile per non rispondere, in violazione dell'articolo 3 Cost., ad uguali esigenze di protezione scaturenti da diversi reati in maniera diseguale, ed anche per garantire la conformità della disciplina con l'articolo 22 della direttiva 2012/29/UE, che il Governo è delegato a recepire in virtù dell'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 6 agosto 2013, n. 96, c.d. legge di delegazione europea 2013.

AC 1540

Emendamento

Art. 2

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «dopo le parole "agli articoli" sono inserite le seguenti: "572,"» con le seguenti: «dopo le parole: "vi siano minorenni" sono inserite le seguenti: "ovvero, se maggiorenni, su richiesta della persona offesa o del suo difensore,».

Spiegazione

La disposizione in esame estende la possibilità di effettuare incidente probatorio per l'assunzione della testimonianza del minore in forma protetta anche per il reato di maltrattamenti. Si tratta di una disposizione fortemente voluta dai centri antiviolenza e dall'associazionismo che, se confermata dalla legge di conversione, avrebbe un'efficacia diretta ed immediata nell'evitare alla persona offesa minorenni la rivittimizzazione da parte del sistema di giustizia penale.

L'intervento di modifica legislativa, però, al fine di attuare pienamente la Convenzione di Istanbul e, in particolare, quanto previsto all'articolo 56 della stessa, dovrebbe estendere questa nuova possibilità anche per le vittime vulnerabili maggiorenni di reati gravi contro la persona e la libertà sessuale.

L'introduzione di queste condizioni è altresì indispensabile per non rispondere, in violazione dell'articolo 3 Cost., ad uguali esigenze di protezione scaturenti da diversi reati in maniera diseguale, ed anche per garantire la conformità della disciplina con l'articolo 22 della direttiva 2012/29/UE, che il Governo è delegato a recepire in virtù dell'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 6 agosto 2013, n. 96, c.d. legge di delegazione europea 2013.

Una simile disposizione è inoltre in linea con l'introduzione, all'articolo 2, lettera i), numero 2), del decreto in esame, della possibilità per le vittime vulnerabili maggiorenni di chiedere l'assunzione della testimonianza in forma protetta.

AC 1540

Emendamento

Art. 2

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «dopo le parole "di cui agli articoli" sono inserite le seguenti "572,"» con le seguenti:«le parole: "i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale," sono sostituite dalle seguenti: "i reati di cui all'articolo 572 e i reati dolosi di cui al Titolo XII, Libro II, del codice penale,"».

Spiegazione

La disposizione in esame, introducendo il divieto di proroga, per più di una volta, del termine di durata massima per le indagini preliminari per il reato di maltrattamenti, intende favorire una celere trattazione dei procedimenti.

Stante la *ratio* della Convenzione di Istanbul, che prevede questa agevolazione in tutte quelle situazioni ove la persona offesa appartenga alla categoria delle vittime vulnerabili, si ritiene opportuno estendere tale divieto anche a tutti i reati dolosi di cui al Titolo XII, Libro II, del codice penale.

L'introduzione di queste condizioni è altresì indispensabile per non rispondere, in violazione dell'articolo 3 Cost., ad uguali esigenze di protezione scaturenti da diversi reati in maniera diseguale, ed anche per garantire la conformità della disciplina con la direttiva 2012/29/UE, che il Governo è delegato a recepire in virtù dell'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 6 agosto 2013, n. 96, c.d. legge di delegazione europea 2013.

AC 1540

Emendamento

Art. 2

Al comma 1, lettera g), sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente: «Per il reato di cui all'articolo 572 del codice penale,» con le seguenti: « Per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati dolosi di cui al Titolo XII, Libro II, del codice penale, ».

3-bis. Per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati dolosi di cui al Titolo XII, Libro II, del codice penale, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore, ed il termine di cui al comma 3 è elevato a venti giorni.";

Spiegazione

La disposizione in esame introduce l'obbligo di notifica, a cura del pubblico ministero, della richiesta di archiviazione alla persona offesa. Inoltre, è raddoppiato il termine per presentare opposizione, da 10 a 20 giorni, da parte della persona offesa in caso di richiesta di archiviazione.

Stante la *ratio* della Convenzione di Istanbul, ma soprattutto della direttiva 2012/29/UE (che il Governo è delegato a recepire in virtù dell'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 6 agosto 2013, n. 96, c.d. legge di delegazione europea 2013), che prevede che il diritto di informazione spetti alla persona offesa da qualsiasi reato doloso, e non solo alle vittime vulnerabili, si ritiene opportuna l'estensione delle misure in esame ai reati dolosi di cui al Titolo XII, Libro II, del codice penale, e non solo al reato di maltrattamento.

Inoltre, l'emendamento mira a garantire il diritto all'informazione alla vittima, personalmente, ed anche al suo difensore, ove presente (al fine di assicurare meglio il diritto della persona offesa ad essere informata conformemente a quanto prescritto dalla direttiva europea 2012/29/UE).

AC 1540

Emendamento

Art. 2

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «per il reato di cui all'articolo 572 del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa» con le seguenti: «per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati dolosi di cui al Titolo XII, Libro II, del codice penale, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore».

Spiegazione

La disposizione introduce l'obbligo di notifica, a cura del pubblico ministero, dell'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari (ex art. 415-bis c.p.p.), anche al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, nel caso di maltrattamenti.

Al riguardo, stante la *ratio* della direttiva 2012/29/UE (che il Governo è delegato a recepire in virtù dell'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 6 agosto 2013, n. 96, c.d. legge di delegazione europea 2013), che prevede che il diritto di informazione spetti alla persona offesa da qualsiasi reato doloso, e non solo alle vittime vulnerabili, si ritiene opportuna l'estensione delle misure in esame a tutti i reati dolosi di cui al Titolo XII, Libro II, del codice penale, e non solo al reato di maltrattamento.

Inoltre, poiché il diritto di informazione spetta in via diretta alla persona offesa, ai sensi della menzionata direttiva 2012/29/UE, si ritiene opportuno che, come già accade in favore dell'indagato imputato, il diritto stesso, ove introdotto, sia previsto in favore della persona offesa e, ove presente, del suo difensore.

AC 1540

Emendamento

Art. 2

Al comma 1, lettera i), numero 1), sostituire le parole: «dopo le parole "agli articoli" sono inserite le seguenti: "572,"» con le seguenti:« le parole "i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bis" sono sostituite dalle seguenti: "il reato di cui all'articolo 572 ed i reati dolosi di cui al Titolo XII, Libro II"».

Spiegazione

La disposizione introduce la possibilità di effettuare l'esame il controesame della vittima di reato con l'uso di vetro specchio anche in caso di maltrattamento.

Questa disposizione attua la disciplina contenuta nella direttiva 2012/29/UE e, fortemente voluta dai centri antiviolenza e dall'associazionismo, se confermata dalla legge di conversione, avrebbe un'efficacia diretta ed immediata nell'evitare alla persona offesa maggiorenne e si trova in una situazione particolarmente vulnerabile la rivittimizzazione da parte del sistema di giustizia penale.

Al riguardo, però, stante la *ratio* della direttiva 2012/29/UE (che il Governo è delegato a recepire in virtù dell'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 6 agosto 2013, n. 96, c.d. legge di delegazione europea 2013), che prevede che il diritto di informazione spetti alla persona offesa da qualsiasi reato doloso, e non solo alle vittime vulnerabili, si ritiene opportuna l'estensione delle misure in esame a tutti i reati dolosi di cui al Titolo XII, Libro II, del codice penale, e non solo al reato di maltrattamento.

AC 1540

Emendamento

Art. 2

Al comma 1, lettera i), numero 2), sostituire il capoverso «4-quater», con il seguente: «4-quater. Quando si procede per i reati previsti dal comma 4-ter, se la persona offesa è maggiorenne, a richiesta della persona offesa o del suo difensore, il giudice dispone l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico ovvero l'adozione di modalità protette.».

Spiegazione

La disposizione introduce la possibilità per le vittime maggiorenni vulnerabili dei reati di maltrattamento, violenza sessuale, atti persecutori, prostituzione minorile, pornografia minorile, tratta, acquisto di alienazione di schiavi, di essere sentite in modalità protetta, su richiesta della persona offesa o del suo difensore.

Al riguardo, poiché il diritto di protezione spetta in via diretta alla persona offesa, ai sensi della menzionata direttiva 2012/29/UE (che il Governo è delegato a recepire in virtù dell'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 6 agosto 2013, n. 96, c.d. legge di delegazione europea 2013), si ritiene opportuno che il diritto stesso, ove introdotto, sia previsto in favore della persona offesa e, ove presente, del suo difensore.

Sempre in conformità alla direttiva europea 2012/29/UE, per queste tipologie di reati, che hanno come persone offese vittime vulnerabili, l'adozione della misura di protezione non può essere assoggettata alla discrezionalità del magistrato. Di qui la relativa modifica.

Inoltre, si ritiene opportuno estendere la possibilità di utilizzo di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico, oltre ad altre modalità protette, similmente a come previsto all'articolo 498, comma 4-ter, del codice penale.

AC 1540

Emendamento

Art. 2

Al comma 2, sostituire il capoverso «a-bis», con il seguente: « a-bis) al reato di cui all'articolo 572 e ai reati dolosi di cui al Titolo XII, Libro II, del codice penale;».

Spiegazione

La disposizione modifica la norma, contenuta nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi assicura priorità a certi tipi di reati, introducendo tra questi i reati di maltrattamento, violenza sessuale ed atti persecutori.

L'intervento di modifica legislativa, però, dovrebbe essere esteso per tutti i reati contro la persona e la libertà sessuale - e non solo per i maltrattamenti - al fine di attuare pienamente la Convenzione di Istanbul e, in particolare, quanto previsto all'articolo 56 della stessa.

AC 1540

Emendamento

Art. 2

Al comma 3, sostituire il primo periodo, con il seguente: «Al comma 4-ter dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole "La persona offesa dai reati agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies" sono sostituite dalle seguenti: "La persona offesa dai reati di cui all'articolo 572 e al Titolo XII, Libro II».

Spiegazione

La disposizione estende la possibilità, introdotta dalla legge n. 38/2009, di ammissione al gratuito patrocinio in deroga ai limiti di reddito previsti dal TU sulle spese di giustizia anche per le persone offese dai reati di maltrattamento, mutilazioni genitali femminili, atti persecutori, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo e, se minorenne, anche per i reati di riduzione e mantenimento in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, organizzazioni o propaganda di turismo sessuale minorile, tratta, acquisto e alienazione di schiavi, corruzione di minorenne, addestramento di minorenni.

L'intervento di modifica legislativa, però, dovrebbe essere esteso per tutti i reati contro la persona e la libertà sessuale - e non solo per i maltrattamenti - al fine di attuare pienamente la Convenzione di Istanbul (articolo 57) e l'articolo 13 della direttiva europea 29/2012/UE.

AC 1540

Emendamento

Art. 2

Al comma 3, sostituire il primo periodo, con il seguente: «Al comma 4-ter dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole "La persona offesa dai reati agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies" sono sostituite dalle seguenti: "La persona offesa dal reato di cui all'articolo 572 e ai reati dolosi di cui al Titolo XII, Libro II" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sempreché percepisca un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione fiscale. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti impiegati in attività socialmente utili di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468".».

Spiegazione

La disposizione estende per ulteriori tipologie di reato la possibilità, introdotta dalla legge n. 38/2009, di ammissione al gratuito patrocinio in deroga ai limiti di reddito previsti dal TU sulle spese di giustizia, ma senza indicare un tetto massimo per l'accesso.

L'intervento di modifica legislativa, però, dovrebbe essere esteso per tutti i reati contro la persona e la libertà sessuale - e non solo per i maltrattamenti - al fine di attuare pienamente la Convenzione di Istanbul (articolo 57) e l'articolo 13 della direttiva europea 29/2012/UE.

Inoltre, si ritiene opportuno che l'ammissione al gratuito patrocinio per le persone offese di reati vulnerabili sia estesa oltre gli attuali limiti di reddito, al fine di favorire l'effettivo affrancamento da situazioni di violenza anche di donne che, pur non vivendo sotto la soglia di povertà, dispongono di un reddito modesto, o il cui reddito dipenda interamente o in buona parte da quello del familiare nei cui confronti si procede.

Stante ciò, e ai sensi l'articolo 13 della direttiva europea 29/2012/UE, è possibile gradare l'accesso al gratuito patrocinio e, pertanto, non prevedere tale possibilità anche nel caso di persona offesa che goda di un reddito da lavoro proprio che le consente di avere un tenore di vita tale da poter bene sopportare i costi relativi alle spese legali per il processo penale in cui è parte offesa.

Per tale motivo, si propone di mantenere l'accesso al gratuito patrocinio in deroga ai limiti di reddito previsti dal TU per le persone offese per i reati indicati, e tuttavia di introdurre un limite non superiore al reddito minimo previsto per il riconoscimento dello stato di disoccupazione.

AC 1540

Emendamento

Art. 3

Sopprimere l'articolo 3.

Spiegazione

Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, attraverso l'introduzione di questa misura di prevenzione il legislatore si propone "di rafforzare gli strumenti di prevenzione anche operativa delle vessazioni perpetrate nell'ambito del nucleo familiare o di relazioni affettive", in attuazione degli art. 5, 12, 27 e 50 della Convenzione di Istanbul. La volontà del legislatore di ridurre la portata applicativa della Convenzione di Istanbul, stravolgendo la nozione di violenza domestica in senso riduttivo ai soli maltrattamenti e atti persecutori (cioè a quelle condotte non episodiche di violenza sulle donne), neutralizza totalmente la portata innovativa di questa misura di prevenzione, rendendola non solo inadeguata al raggiungimento dell'obiettivo indicato al legislatore, ma addirittura possibile fonte di aggravio del rischio per la persona offesa. Il motivo è molto semplice. In quale occasione la norma fornisce al Questore il potere di intervenire? Quando qualcuno – la cui identità non verrà resa nota nell'ambito del procedimento di ammonimento – gli segnalerà "un fatto consumato o tentato di lesioni personali lievissime e non aggravate commesso nell'ambito di violenza domestica". Tradotto: stiamo parlando della possibilità per il Questore di intervenire a seguito della segnalazione di un calcio, un pugno sul braccio, o di una lesione la cui prognosi è inferiore a 20 giorni, ma che sia commessa in una situazione o di maltrattamenti o atti persecutori (atti non episodici ecc..della definizione di violenza domestica, si traduce in sostanza in questi due reati). Dunque, stiamo parlando dell'intervento in una situazione di violenza domestica già in atto, nella quale interviene anche violenza fisica. Dunque, stiamo parlando della notizia di reato relativa a reati procedibili d'ufficio, per i quali è possibile procedere all'arresto (adesso obbligatorio) in flagranza e alla conseguente adozione di misure cautelari !!! Perché in questo caso, se al Questore viene fornita notizia di reato procedibile d'ufficio, dovrebbe essere concesso allo stesso di abdicare discrezionalmente dal dare avvio al procedimento penale, comunicando la notizia di reato, per arrogarsi il potere di sentire le persone interessate ed eventualmente adottare l'ammonimento? E' chiaro che la norma descrive una situazione impossibile a realizzarsi, perché qualora si realizzi il caso concreto è di tutta evidenza che prevarrà per il Questore l'obbligo di denuncia. Al contrario, se il legislatore avesse recepito correttamente la definizione di violenza domestica contenuta nella Convenzione di Istanbul, la norma avrebbe legittimato il Questore, anche in assenza della denuncia della ragazza, ad ammonire il compagno che l'abbia esclusivamente stratonata per strada, pur senza averle mai in altra occasione (conosciuta alle forze dell'ordine o ad altri) esercitato violenza. Diversa sarebbe stata in questo caso l'efficacia deterrente della misura. Il rischio connesso all'introduzione di questo tipo di misure di polizia, in entrambe i casi, è che sentire le persone informate dei fatti comporta la possibilità / certezza che l'aggressore venga a conoscenza dell'"attenzione" nei suoi confronti da parte delle forze dell'ordine ancor prima dell'ammonimento, e che di conseguenza possa aumentare le misure di controllo e minaccia sulla donna al fine di evitare l'instaurarsi anche di un procedimento penale. Di più: in caso di maltrattamenti commessi da familiari in danno di giovani donne straniere, finalizzati a costringere la ragazza ad accettare un matrimonio imposto, l'assunzione di sommarie informazioni da parte della polizia, relative al caso, senza che tale attività sia nota alla giovane, può determinare l'accelerazione dei preparativi, il suo immediato rientro nel Paese di origine senza che sia possibile raggiungerla ed informarla sulle possibilità di protezione. In breve, se non c'è una formazione specifica rispetto ai fattori di rischio ed alle dinamiche della violenza nelle relazioni intime, della violenza domestica, ed in particolare della violenza connessa all'imposizione dei matrimoni forzati da parte delle famiglie in danno delle giovani donne, nessuna misura può essere di per sé idonea a garantire la protezione effettiva della donna, ed anzi, se non si ha attenzione ai fattori di rischio che caratterizzano il caso concreto, rischia di aggravarne l'esposizione a ulteriori violenze.

AC 1540

Emendamento

Art. 3

Sopprimere il comma 4.

Spiegazione

La previsione di cui al COMMA 4, prevede che nel procedimento per l'adozione della misura vengano omesse le generalità dell'eventuale segnalante, in attuazione dell'articolo 27 della Convenzione di Istanbul. L'art. 27 è inserito nel capitolo IV della Convenzione, sulla protezione e sostegno delle vittime, e prevede che gli Stati "adottano le misure necessarie per incoraggiare qualsiasi persona che sia stata testimone di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, o che abbia ragionevoli motivi per ritenere che tale atto potrebbe essere commesso, o che si possano temere nuovi atti di violenza, a segnalarlo alle organizzazioni o autorità competenti". E' di tutta evidenza, badando al capo in cui la disposizione è inserita, che la Convenzione la pone a tutela della vittima, per favorire in ogni modo la presa in carico di ogni forma di violenza, anche quelle la cui emersione è più difficile, e dunque la protezione della donna più ardua da raggiungere come obiettivo. Infatti, nel Manuale per i parlamentari si spiega che "per prevenire il rischio di esporre le vittime ad altri atti di violenza e favorire il loro recupero fisico, psicologico e sociale, è essenziale garantire loro le migliori forme di sostegno e protezione possibili". La Convenzione elenca al capitolo IV una serie di misure che, se implementate in maniera armonica e coordinata tra di loro, consentono di garantire tale protezione. Tra queste, si spiega che la disposizione di cui all'art. 27 ha come logica di favorire le segnalazioni da parte delle figure professionali. Si spiega infatti che "La maggior parte degli episodi di violenza contro le donne non sono segnalati. Avvengono spesso entro le mura domestiche e le vittime soffrono in silenzio. È per questo tanto più difficile proteggere le vittime, prevenire nuove violenze e perseguire penalmente i responsabili. Spesso certe figure professionali (ad esempio medici, psicologi e assistenti sociali) sanno che sono stati commessi atti di violenza e temono che possano ripetersi, ma non possono segnalarli, per non violare le norme che regolano il segreto professionale. La Convenzione prevede che siano adottate le misure necessarie affinché tali figure professionali possano derogare alle norme del segreto professionale, se lo ritengono opportuno, e segnalare alle autorità i casi in cui pensano che siano stati commessi gravi atti di violenza e hanno timore che possano ripetersi". A tal fine, porta l'esempio della Spagna, dove "la Legge organica che prevede l'adozione da parte dei tribunali di ordinanze di protezione delle vittime di violenza domestica fa obbligo agli organismi e agli enti pubblici e privati che sono a conoscenza di episodi di violenza domestica di segnalarli al magistrato o al pubblico ministero responsabile, al fine di avviare un procedimento per l'adozione di un'ordinanza di protezione". In buona sostanza, là dove il legislatore europeo chiedeva di inserire l'obbligo di notizia di reato per i pubblici ufficiali al fine di favorire l'emersione dei casi di violenza non noti al sistema giudiziario, nell'ambito di una costruzione di una rete di protezione, il nostro legislatore ha interpretato la norma nel senso di garantire l'anonimato ai privati che segnalano situazioni di violenza ai fini dell'ammonimento (!). A ciò si aggiunga che, in assenza di una adeguata di rete supporto alle vittime, la segnalazione anonima espone le donne ad un alto rischio di rivittimizzazione.

AC 1540

Emendamento

Art. 3

Al comma 1, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere le parole: «, non episodici,»;***
- b) aggiungere, infine, le seguenti parole: «, secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77».***

Spiegazione

Ai fini di una completa e puntuale attuazione della Convenzione di Istanbul è necessario adeguare la dizione e la definizione di "violenza domestica" alla dizione e definizione del dettato normativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della Convenzione stessa, secondo cui "l'espressione 'violenza domestica' designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima".

Al legislatore che ha ratificato ieri la Convenzione di Istanbul, non è concesso oggi attuarla introducendo una definizione di violenza domestica difforme da quella contenuta nella Convenzione, in particolare per il fatto che l'aggiunta dell'inciso "non episodici" alla definizione di violenza domestica determina una indebita restrizione dell'applicazione delle disposizioni contenute nella Convenzione a tutte quelle forme di violenza non connotate da abitudine, e dunque impedisce il godimento dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione a un numero considerevole di persone. Si tratta di una violazione macroscopica della due diligence obligation, che, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione, impegna lo Stato a non ostacolare direttamente, attraverso la propria attività, il godimento dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione.

AC 1540

Emendamento

Art. 3

Al comma 3, sostituire le parole: «violenza di genere» con le seguenti: «violenza nei confronti delle donne, violenza domestica e violenza contro le donne basata sul genere, secondo le definizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), e d), della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77».

Spiegazione

Ai fini di una completa e puntuale attuazione della Convenzione di Istanbul è necessario adeguare la dizione e la definizione di "violenza di genere" alla dizione e definizione del dettato normativo di cui all'articolo 3, comma 1, della Convenzione stessa.

Inoltre, posto che la disposizione in esame bene fa ad introdurre un'analisi criminologica sui femmicidi e femminicidi nell'ambito della relazione annuale del Ministero dell'Interno sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica sul territorio nazionale, ai fini di una completa e puntuale attuazione della Convenzione di Istanbul, pare opportuno che l'analisi suddetta si riferisca ai fenomeni di violenza nei confronti delle donne, così come diversamente declinati nelle lettere a), b) e d) dell'art. 3, comma 1, della Convenzione richiamata (si tratta, rispettivamente, di violenza nei confronti delle donne, violenza domestica e violenza contro le donne basata sul genere).

Art. 3, comma 1, Istanbul:

- lettera a): "con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata";
- lettera b): "l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima";
- lettera d): "l'espressione "violenza contro le donne basata sul genere" designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato".

AC 1540

Emendamento

Art. 4

Alla rubrica, sostituire le parole: «Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica» con le seguenti: «Tutela per le vittime straniere di violenza domestica».

Spiegazione

L'utilizzo della locuzione "stranieri vittime di violenza domestica" nel Capo dedicato alle vittime di violenza nei confronti delle donne, appare improprio ed inopportuno dal momento che rende "neutra" la violenza quando colpisce una donna straniera, diversamente dall'impostazione assunta nella Convenzione di Istanbul. Di conseguenza, si propone la modifica della rubrica dell'articolo 4, anche in virtù dell'importanza che deve assumere il linguaggio, a maggior ragione poi se trattasi di linguaggio giuridico.

AC 1540

Emendamento

Art. 4

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 4 (Tutela per le vittime straniere di violenza domestica) - 1. Dopo l'articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-ter (Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica) - 1. Il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia un permesso di soggiorno per le vittime straniere di violenza domestica quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati dolosi di cui al Titolo XII, Libro II, del codice penale, o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di persona straniera. Ai fini del presente articolo, si intendono per violenza domestica tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima, secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate di violenza o abuso nei confronti di persona straniera.

3. Il medesimo permesso di soggiorno può essere rilasciato dal questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali, delle organizzazioni non governative, delle case e dei centri antiviolenza delle donne. In tal caso la sussistenza delle condizioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero indicate al comma 1 sono valutate dal questore sulla base della relazione redatta dai medesimi soggetti di cui al periodo precedente.

4. Il rilascio del permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3, comporta la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione già adottati nei confronti della persona straniera soggetta a condizioni di violenza o abuso.

5. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dai soggetti di cui al comma 3, o comunque accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

6. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio, lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari, entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari.»_

Spiegazione

L'emendamento è teso a prevedere che il rilascio (o rinnovo) alle vittime di un permesso di soggiorno sia disciplinato ex articolo 5, comma 6, del TU immigrazione (d.lgs. 286/98), ovvero non nell'ambito del Capo II del TU rubricato *Disposizioni di carattere umanitario*, ma nell'ambito del Capo I, rubricato Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno, giacché tale diverso regime giuridico meglio si adatta agli obblighi assunti con la ratifica della Convenzione di Istanbul.

Al fine di attuare pienamente la Convenzione di Istanbul, poi, l'intervento di modifica legislativa dovrebbe essere esteso per tutti i reati contro la persona e la libertà sessuale. Per questo si fa riferimento all'articolo 572 e a tutti i reati dolosi di cui al Titolo XII, Libro II, del codice penale.

Il permesso di soggiorno deve altresì essere modulato come misura speciale di carattere compensativo rispetto alla lesione dei diritti fondamentali determinata dall'esposizione alla violenza. E' proprio in attuazione di questa obbligazione internazionale, ma anche in conformità al dettato dell'articolo 59 della Convenzione di Istanbul, che l'emendamento in esame mira a sopprimere l'inciso "non episodici", attenendosi quindi in maniera più completa e puntuale alla definizione di "violenza domestica" come declinata nella lettera dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della Convenzione stessa, secondo cui l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

Inoltre, laddove il decreto prevede che il permesso possa essere rilasciato dal questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali, l'emendamento ricomprende tra i soggetti abilitati a rilevare situazioni di violenza o abuso, oltre ai servizi sociali, anche organizzazioni non governative, case e centri antiviolenza delle donne. A differenza della vecchia formulazione che ricalcava l'articolo 18, questo permesso di soggiorno non necessita di essere vincolato ad un programma di reinserimento sociale, previsto invece per le vittime di tratta, per via della diversa posizione di vulnerabilità.

Infine, prevedendo che il rilascio del permesso comporti la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione e che lo stesso permesso possa essere convertito in un permesso di tipo diverso, l'emendamento intende dare attuazione alla previsione dell'articolo 59, comma 2, della Convenzione di Istanbul, secondo cui lo Stato deve garantire *"che le vittime possano ottenere la sospensione delle procedure di espulsione avviate perché il loro status di residente dipendeva da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, al fine di consentire loro di chiedere un titolo autonomo di soggiorno"*..

AC 1540

Emendamento

Art. 4

Al comma 1, sostituire le parole: «un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale» con le seguenti: «un procedimento per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati dolosi di cui al Titolo XII, Libro II, del codice penale».

Spiegazione

Al fine di attuare pienamente la Convenzione di Istanbul, l'intervento di modifica legislativa dovrebbe essere esteso per tutti i reati contro la persona e la libertà sessuale. Per questo si fa riferimento all'articolo 572 e a tutti i reati dolosi di cui al Titolo XII, Libro II, del codice penale.

AC 1540

Emendamento

Art. 4

Al comma 1, sopprimere le parole: «ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo per l'incolumità personale» con le seguenti: «di violenza o abuso nei confronti di uno straniero».

Spiegazione

Il permesso di soggiorno deve essere modulato come misura speciale di carattere compensativo rispetto alla lesione dei diritti fondamentali determinata dall'esposizione alla violenza. E' proprio in attuazione di questa obbligazione internazionale, ma anche in conformità al dettato dell'articolo 59 della Convenzione di Istanbul, che l'emendamento in esame mira a sopprimere l'inciso "non episodici", attenendosi quindi in maniera più completa e puntuale alla definizione di "violenza domestica" come declinata nella lettera dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della Convenzione stessa, secondo cui l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

AC 1540

Emendamento

Art. 4

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- c) sopprimere le parole: «, non episodici.»;***
- d) aggiungere, infine, le seguenti parole: «, secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77».***

Spiegazione

Ai fini di una completa e puntuale attuazione della Convenzione di Istanbul è necessario adeguare la dizione e la definizione di "violenza domestica" alla dizione e definizione del dettato normativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della Convenzione stessa, secondo cui "l'espressione violenza domestica designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima".

Al legislatore che ha ratificato ieri la Convenzione di Istanbul, non è concesso oggi attuarla introducendo una definizione di violenza domestica difforme da quella contenuta nella Convenzione, in particolare per il fatto che l'aggiunta dell'inciso "non episodici" alla definizione di violenza domestica determina una indebita restrizione dell'applicazione delle disposizioni contenute nella Convenzione a tutte quelle forme di violenza non connotate da abitudine, e dunque impedisce il godimento dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione a un numero considerevole di persone. Si tratta di una violazione macroscopica della due diligence obligation, che, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione, impegna lo Stato a non ostacolare direttamente, attraverso la propria attività, il godimento dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione.

Emendamento

Art. 4

Al comma 3, sostituire le parole: «interventi assistenziali dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza» con le seguenti: «interventi assistenziali dei servizi sociali, delle organizzazioni non governative, delle case e dei centri antiviolenza delle donne, la cui professionalità nell'appoggiare le donne vittime di violenza si è resa evidente nella loro esperienza sul campo».

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «In tal caso la sussistenza delle condizioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero indicate al comma 1 sono valutate dal questore sulla base della relazione redatta dai medesimi soggetti di cui al periodo precedente.»;

al comma 4, sostituire le parole: «o, per quanto di competenza, dai servizi sociali di cui al comma 3» con le seguenti: «o, per quanto di competenza, dai soggetti di cui al comma 3».

Spiegazione

Laddove il decreto prevede che il permesso possa essere rilasciato dal questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali (comma 3 del nuovo art. 18-bis), l'emendamento ricomprende tra i soggetti abilitati a rilevare situazioni di violenza o abuso, oltre ai servizi sociali, anche organizzazioni non governative, case e centri antiviolenza delle donne.

Conseguentemente, la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno e la sua revoca sono, rispettivamente, valutate dal questore e segnalate all'autorità anche da parte dei servizi sociali, ma anche delle ong, case e centri antiviolenza delle donne e non più solo dai servizi sociali.

AC 1540

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dai soggetti di cui al comma 3, o comunque accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.».

Spiegazione

Prevedendo che il rilascio del permesso comporti la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione e che lo stesso permesso possa essere convertito in un permesso di tipo diverso, l'emendamento intende dare attuazione alla previsione dell'articolo 59, comma 2, della Convenzione di Istanbul, secondo cui lo Stato deve garantire *“che le vittime possano ottenere la sospensione delle procedure di espulsione avviate perché il loro status di residente dipendeva da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, al fine di consentire loro di chiedere un titolo autonomo di soggiorno”*..

AC 1540

Emendamento

Art. 5

Sopprimere l'articolo 5.

Spiegazione

L'art. 5 prevede che il Ministro delegato per le pari opportunità elabori un piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere, avvalendosi della collaborazione con le amministrazioni interessate ed acquisendo previamente il parere in sede di Conferenza Unificata. Il piano deve essere disposto in sinergia con la nuova programmazione eurounitaria per il periodo 2014-2020.

I motivi per cui questa disposizione dovrebbe essere soppressa sono molteplici:

o Il primo: non è necessario un piano anti violenza straordinario. La norma è adottata in violazione dell'art. 77 Cost. per insussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza. E' in scadenza a novembre il piano nazionale contro la violenza sulle donne. Il Governo ne è consapevole da tempo, dunque non si capisce sulla base di quali solide e logiche motivazioni ci si vorrebbe far credere che sussistono i requisiti di necessità e urgenza rispetto all'elaborazione di un piano straordinario anti violenza quando il Governo non è stato grado di iniziare a lavorare tempestivamente per la redazione del nuovo piano nazionale anti violenza, facendo tesoro dell'esperienza fallimentare legata al primo piano anti violenza, il cui monitoraggio di fatto non esiste e che ha ricevuto estesissime critiche, ben sintetizzate nel Rapporto Ombra presentato al CEDAW .

o Il secondo: le finalità indicate non sono conformi a quanto richiesto dagli standard internazionali per l'elaborazione del piano di azione internazionale. La campagna UniTE prevede il 2015 come termine ultimo entro il quale devono dotarsi di un Piano di azione nazionale supportato da adeguati finanziamenti, come pure sollecitato dalle Risoluzioni dell'Assemblea generale dell'ONU n. 61/143 del 2006 e 63/155 del 2008. I Piani nazionali predisposti dal Governo italiano in materia di violenza di genere (quello per l'attuazione della Risoluzione ONU n. 1325, quello per la prevenzione e l'eliminazione delle FGM, quello contro la violenza sulle donne e lo stalking) sono del tutto inadeguati alla luce degli standard internazionali di redazione dei Piani nazionali.

o Il terzo: per l'elaborazione del Piano il Ministro delegato per le pari opportunità dovrà necessariamente avvalersi della collaborazione della società civile, così come richiesto dalle raccomandazioni CEDAW.

o Il quarto: il finanziamento. Un Piano nazionale anti violenza deve essere finanziato. Il finanziamento deve essere certo e deve valutato nella sua entità avuto riguardo al raggiungimento di ogni singolo obiettivo di azione. Questo consente anche una migliore valutazione dell'efficacia del piano con rispetto alla proporzionalità dei soldi spesi per il raggiungimento di ogni singolo obiettivo. Già il vecchio Piano anti violenza è stato ampiamente criticato perché non destinava fondi alle singole azioni: la critica proveniva non solo dalle associazioni, ma era pure corposamente motivata da UPI ed ANCI nel parere richiesto obbligatoriamente in sede di Conferenza Unificata.

Avuto riguardo alle osservazioni contenute nella scheda di lettura, si osserva che il finanziamento del piano nazionale anti violenza non può certo essere basato sui finanziamenti europei, tra cui il citato Daphe III, perché quello attiene alle attività svolte dalle associazioni a supporto di quelle istituzionali, e non certo ai fondi che le Istituzioni debbono reperire per adeguatamente assolvere ai loro obblighi istituzionali in materia.

AC 1540

Emendamento

Art. 5

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Piano di cui al comma 1 può essere adottato solo dopo che la legge di stabilità relativa all'esercizio in corso al momento della sua adozione avrà disposto le risorse necessarie per far fronte agli oneri derivanti dal Piano stesso, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo.».

Spiegazione

Il Piano nazionale anti violenza, per poter sostanzialmente produrre effetti e conseguire il raggiungimento di ogni obiettivo di azione, deve essere adeguatamente finanziato. Questo consente anche una migliore valutazione della sua efficacia ed efficienza. Non a caso, già il precedente Piano anti violenza non ha prodotto i risultati auspicati, in quanto sprovvisto di copertura quanto alle singole misure previste (così si sono espresse le associazioni, ma anche l'UPI e l'ANCI nel parere richiesto obbligatoriamente in sede di Conferenza Unificata).

Pertanto, l'emendamento propone di rinviare l'entrata in vigore delle disposizioni onerose di cui all'articolo 5 del decreto-legge in esame, ovvero l'adozione stessa del Piano, legandola alla necessità che siano disposte le necessarie risorse finanziarie (e quindi le coperture per ogni azione prevista) nell'ambito della legge di stabilità. In altre parole, l'adozione del Piano potrà avvenire solo dopo che la legge di stabilità relativa all'esercizio in corso al momento della sua adozione avrà disposto le risorse necessarie per far fronte agli oneri derivanti dal Piano stesso.

AC 1540

Emendamento

Art. 5

Al comma 1, dopo le parole: «con il contributo delle amministrazione interessate» sono aggiunte le seguenti: «e sentito il parere delle organizzazioni non governative, delle associazioni delle donne e dei centri antiviolenza delle donne, la cui professionalità nella prevenzione e protezione delle donne dalla violenza maschile si è resa evidente nella loro esperienza sul campo».

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Ai fini dell’acquisizione del parere da parte delle organizzazioni non governative, delle associazioni e dei centri antiviolenza delle donne, il testo provvisorio elaborato con il contributo delle amministrazioni interessate è pubblicato sul sito del Dipartimento Pari Opportunità. Della pubblicazione viene data notizia e viene fornito congruo termine ai soggetti interessati per poter presentare le proprie osservazioni. Alla scadenza del termine il Ministro delegato per le pari opportunità entro una settimana convoca un’audizione delle realtà che hanno presentato le proprie osservazioni ed espone le eventuali modifiche apportate al testo Piano.».

Spiegazione

Il Comitato CEDAW ha ribadito “l’importanza del ruolo svolto dalle Organizzazioni Non-Governative nel raggiungimento dell’uguaglianza di genere” affermando che “deve essere valorizzato ed incoraggiato dallo Stato” (Raccomandazione n. 18/2011 del Comitato CEDAW all’Italia). Le Istituzioni sono tenute a “consultazioni trasparenti e regolari, attraverso collegamenti formali ed informali con le ONG, in particolare con le associazioni femminili e le attiviste a difesa dei diritti delle donne, al fine di promuovere un dialogo costruttivo e partecipato nel raggiungimento dell’uguaglianza di genere”. (Raccomandazione n. 19c/2011 del Comitato CEDAW all’Italia).

L’attuazione del Piano nazionale antiviolenza richiede la partecipazione attiva di vari attori sociali. Per questo motivo, in ottemperanza a quanto raccomandato dal Comitato CEDAW e di quanto previsto dalla stessa Convenzione di Istanbul, è fondamentale che venga adottato un meccanismo trasparente che renda possibile la partecipazione della società civile e degli stakeholders alla definizione del Piano antiviolenza, e che renda effettivo il loro contributo, vincolando il Governo a un confronto prima dell’acquisizione del parere obbligatorio da parte della Conferenza Unificata.

AC 1540

Emendamento

Art. 5

Il comma 2 è sostituito con il seguente:

«Il Piano persegue le finalità di prevenzione di tutte le forme di violenza maschile sulle donne e protezione delle donne sopravvissute alla violenza, nella piena attuazione delle obbligazioni internazionali in materia ed individuando le azioni prioritarie necessarie alla realizzazione degli obiettivi identificati come prioritari nelle Raccomandazioni del Comitato CEDAW all'Italia del 2011 e nelle Raccomandazioni della Relatrice Speciale dell'ONU contro la violenza sulle donne contenute nel Rapporto sulla Missione in Italia del 2012. Il Piano ha come obiettivo anche quello di definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio. Il Piano deve essere elaborato nel rispetto degli standard e delle linee guida stabilite: dall'UNIFEM (UNWOMEN) nel Manuale "Introductory Brief & Suggestions: Formulating NATIONAL ACTION PLANS (NAPs) to END VIOLENCE against WOMEN and GIRLS", nel settembre 2010; e delle indicazioni provenienti dal Consiglio d'Europa, contenute nel "Handbook on National machinery to promote gender equality and action plans. Guidelines for establishing and implementing National machinery to promote equality, with examples of good practice", Strasburgo, maggio 2001.».

Spiegazione

Ogni stato è tenuto ad adottarsi di un Piano Nazionale antiviolenza, in adesione a quanto richiesto dalla Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne adottata dall'Assemblea Generale ONU del 1993, dalla Piattaforma di Pechino del 1995, e dalla risoluzione ONU 61/143, che specifica la dizione di Piano Nazionale Antiviolenza e sottolinea la necessità che esso sia supportato dalle risorse necessarie sul piano finanziario, tecnico ed umano, e sistematicamente monitorato con tempistica certa, prevedendo altresì che il Piano debba essere concordato con la società civile, ed in particolare con le organizzazioni delle donne. La risoluzione ONU 63/155 sollecita gli Stati ad adottare urgentemente piani nazionali antiviolenza che includano anche strumenti quali la collezione e l'analisi dei dati, misure di prevenzione e protezione, campagne di informazione sul territorio nazionale, che stabiliscano indicatori su base nazionale, e che provvedano a finanziare adeguatamente ogni azione.

L'emendamento affronta la criticità relativa al fatto che la definizione delle finalità del Piano va differenziata dall'identificazione dei singoli obiettivi da raggiungere, quale espressione delle diverse azioni richieste alle Istituzioni per adempiere correttamente agli obblighi di prevenzione e protezione. I singoli obiettivi non devono essere individuati nella legge ma nel Piano, in conformità con le linee guida internazionali ed europee, identificando in particolare le azioni prioritarie per la realizzazione degli obiettivi già indicati all'Italia dal Comitato CEDAW e dalla Relatrice Speciale dell'ONU che, secondo gli strumenti internazionali sopra citati, devono essere adeguatamente e singolarmente finanziate.